INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 27

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè

Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 1 dicembre 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IX — Potenziamento trasporti in concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-27-potenziamento-della-ferrovia-trento-male/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it